

Allegato 1-

ELENCO RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AL BANDO APPROVATO NELL'ALLEGATO 1 DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.342/2020

Paragrafo 3 Caratteristiche dei progetti

Pag.4

La dicitura:

“Se il proponente sceglie il Regime De minimis i progetti di ricerca potranno essere già avviati e le relative spese sono ammissibili a decorrere dal 1-02-2020.”

Viene sostituita con:

“Se il proponente sceglie il Regime De minimis, o se è un organismo di ricerca, i progetti di ricerca potranno essere già avviati e le relative spese sono ammissibili a decorrere dal 1-02-2020.”

“i progetti non dovranno risultare ancora avviati alla data di presentazione della domanda”

Viene sostituito con:

“i progetti potranno essere avviati dalla data di pubblicazione del Bando”

Paragrafo 4 Soggetti proponenti

Pag.4

La dicitura:

“Si chiarisce pertanto che non saranno considerati “unità locale produttiva” immobili qualificati come “ufficio” o “magazzino” o altre classificazioni che non coincidano con la precedente definizione. In deroga a tale principio, sono ammessi gli immobili qualificati come “ufficio” o “magazzino” se il proponente è una impresa di servizi, ma dovrà dimostrare che in tale sede sia realizzata stabilmente un'attività di servizi e che vi si realizzerà il progetto presentato. L'unità locale produttiva può non essere attiva al momento della presentazione della domanda ma dovrà esserlo entro un mese dall'inizio del progetto e nella stessa data dovrà darne comunicazione alla Regione Emilia-Romagna utilizzando l'apposito applicativo Sfinge2020.”

Va sostituito con:

*“Si chiarisce pertanto che non saranno considerati “unità locale produttiva” immobili qualificati come “ufficio” o “magazzino” o altre classificazioni che non coincidano con la precedente definizione. In deroga a tale principio, sono ammessi gli immobili qualificati come “ufficio” o “magazzino” se il proponente è una impresa di servizi, ma dovrà dimostrare che in tale sede sia realizzata stabilmente un'attività di servizi e che vi si realizzerà il progetto presentato. L'unità locale produttiva può non essere attiva **o assente** al momento della presentazione della domanda ma dovrà **essere attiva** entro*

un mese dall'inizio del progetto e nella stessa data dovrà darne comunicazione alla Regione Emilia-Romagna utilizzando l'apposito applicativo Sfinge2020."

Azione 1.1.4: Si precisa che la seguente fase di industrializzazione dei risultati del progetto deve far riferimento ad azioni poste in essere nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Paragrafo 6. Modalità di presentazione della domanda

PAG. 15

Per l'Azione 1.1.4 (Imprese)

Si precisa che non occorre allegare i preventivi per nessuna voce di spesa e pertanto nel bando viene soppressa la dicitura: *"preventivi dei servizi richiesti per le voci di spesa 2, 3, 4, e 5, formalizzati su carta intestata del fornitore, e firmati dal fornitore;"*

Paragrafo 8. Regime di Aiuto

Pag.9

"Il Contributo verrà concesso, a seconda della scelta operata dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013. Nel caso il beneficiario scelga il Regolamento 651/2014, non dovrà trovarsi in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 punto 18 del medesimo Regolamento né aver ricevuto un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 1 comma 4 lettera a) del medesimo Regolamento.

Nel caso il beneficiario scelga il Regolamento 1407/2013 (de minimis), il contributo è concesso nella % massima di 80%

Nel caso il beneficiario opti per l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione) il contributo è concesso nella % del:

- *60% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca industriale di cui all'art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- *70% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione ricerca industriale di cui all'art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- *35% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- *45% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui al all'art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/*
- *50% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca industriale di cui all'art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- *25% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella*

definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Qualora sia notificato alla Commissione Europea un regime nazionale o regionale dichiarato conforme dalla stessa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" del 19/3/2020 come integrata dalla successiva Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020 del 3/3/2020, le concessioni, ivi comprese quelle eventualmente già fatte ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013, si intenderanno concesse, ove compatibili con detto regime e sulla base di quanto stabilito da successivo atto dirigenziale, ai sensi della sezione 3.6 o della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, prevedendo che nel caso il beneficiario avesse optato per l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/ la % di contributo sia innalzata all'80% sia per la ricerca sperimentale che per lo sviluppo sperimentale"

Viene sostituito con:

"Il Contributo verrà concesso, a seconda della scelta operata dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013. Nel caso il beneficiario scelga il Regolamento 651/2014, non dovrà trovarsi in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 punto 18 del medesimo Regolamento.

Nel caso il beneficiario (sia per l'Azione 1.1.4 sia per l'azione 1.2.2) scelga il Regolamento 1407/2013 (de minimis), il contributo è concesso nella % massima di 80%

*Nel caso il beneficiario (sia per l'Azione 1.1.4 sia per l'azione 1.2.2) opti per l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione) il contributo è concesso nella % **fino al:***

- 60% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca industriale di cui all'art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- 70% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione ricerca industriale di cui all'art. 2 punto 85 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- 35% per le medie imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014*
- 45% per le piccole imprese per il progetto o la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui al all'art. 2 punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/*
- 50% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella definizione di ricerca industriale di cui all'art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014*

- 25% per le grandi imprese per il progetto o per la parte di progetto che rientra nella definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art.2 punto 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

Qualora sia notificato alla Commissione Europea un regime nazionale o regionale dichiarato conforme dalla stessa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” del 19/3/2020 come integrata dalla successiva Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/4/2020 del 3/3/2020, le concessioni, ivi comprese quelle eventualmente già fatte ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o del Regolamento (UE) 1407/2013, si intenderanno concesse, ove compatibili con detto regime e sulla base di quanto stabilito da successivo atto dirigenziale, ai sensi della sezione 3.6 o della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, prevedendo che nel caso il beneficiario avesse optato per l’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/ la % di contributo sia innalzata all’80% sia per la ricerca sperimentale che per lo sviluppo sperimentale

Con riguardo all’applicazione della normativa in materia di aiuti di stato, ai sensi della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01, si segnala quanto segue.

I richiedenti che rientrano nella definizione di Organismo di Ricerca non sono sottoposti all’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, per tali soggetti il contributo massimo concedibile ai sensi del presente bando è pari all’80%.

I richiedenti che svolgono invece un’attività economica, cioè un’attività consistente nell’offrire prodotti e servizi su un dato mercato, rispondono alla definizione di “impresa”, indipendentemente dallo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro) e sono pertanto sottoposti all’applicazione della normativa in materia di aiuti di stato. Per tali soggetti il contributo massimo concedibile rientra nelle percentuali sopra indicate.

Laddove un richiedente svolga attività economiche e non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non è considerato aiuto di stato se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui del soggetto richiedente interessato (cosiddetta contabilità separata).

Per rientrare nella definizione di “organismo di ricerca” senza mantenere una contabilità separata è necessario svolgere quasi esclusivamente attività di natura non economica. Nel rispetto della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” tale è il caso in cui l’attività economica è svolta attraverso gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e l’utilizzo dei suddetti fattori ogni anno per tali attività economiche non supera il 20 % della dell’utilizzo complessivo di detti fattori da parte

Al di fuori dei parametri sopra indicati, se un richiedente che rientra nella definizione di organismo di ricerca svolge attività economiche, quali la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l’esecuzione di contratti di ricerca, il finanziamento pubblico di tali

¹ «Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

attività è generalmente considerato aiuto di Stato e ai sensi del presente bando rientra pertanto nelle % sopra indicate.

1.2.2 – LABORATORI						
	Regolamento 1407/2013 (de minimis)		Regolamento 651/2014		NON SOGGETTO ALLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN QUANTO ORGANISMO DI RICERCA	
	RI	SS	RI	SS	RI	SS
PICCOLA	80%	80%	70%	45%	---	---
MEDIA	80%	80%	60%	35%	---	---
GRANDE	80%	80%	50%	25%	---	---
ORGANISMI DI RICERCA	---		---		80%	80%

Paragrafo 12 Spese ammissibili e modalità di pagamento

pag.15

La dicitura

“Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sia adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario.”

Viene sostituita con:

“Spese di personale, sia adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, sia adibito a funzioni di produzione, incluso personale ausiliario, e per **l’azione 1.2.2 incluso personale dedicato alla diffusione**”

Pag.16

La dicitura

- *Per i proponenti che scelgono il regime De minimis è ammissibile la rendicontazione del 70% del costo storico del bene.*

Viene sostituita da

- *Per i proponenti che scelgono il regime De minimis e **per gli organismi di ricerca** è ammissibile la rendicontazione del 70% del costo storico del bene.*

Pag 16

La dicitura

“Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova.”

Viene sostituita da

“Spese per l’acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, e per l’azione 1.2.2 le attività diffusione, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l’utilizzo di laboratori di ricerca o di prova.”

Pag.17

“Le spese di personale rendicontate debbono riferirsi a personale incardinato nella sede indicata nella domanda per la realizzazione del progetto. Qualora una parte del personale, quantitativamente non rilevante ovvero per una quantità non superiore al 10% dell’importo della voce 1, risulti necessario per il know how apportato per la realizzazione del progetto, potrà appartenere a sedi diverse purché collocate nella Regione Emilia-Romagna da quella indicata per il progetto ma questo dovrà essere esplicitamente indicato ed opportunamente descritto nella domanda ed approvato.”

Questa condizione non si applica all’azione 1.2.2

Si precisa inoltre che le percentuali indicate nelle voci di spesa andranno verificate in ogni fase del progetto dalla presentazione alla rendicontazione.

Paragrafo 14.2 Presentazione della rendicontazione delle spese

Pag 18 La dicitura

“Gli importi da prendere in considerazione sono quelli al lordo di imposte o altro onere”

Viene sostituita da

“Gli importi da prendere in considerazione sono quelli al netto di imposte o altro onere”

Paragrafo 14.4 Requisiti di ammissibilità delle spese

Pag.19: La dicitura

“Singolo Sepa”

Viene sostituita da

*“Singola Sepa/**Estero**”*